

FOGLIO INFORMATIVO PEGNO

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni e delle Disposizioni della Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti" del 29 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: Banca del Ceresio SA (di seguito la "Banca")

Numero d'ordine al Registro di Commercio del cantone Ticino (Svizzera): CHE-102.245.636

Sede Legale: Via della Posta 7, CH 6901, Lugano, Svizzera

Sistema di garanzia cui la Banca aderisce: Sistema svizzero di garanzia dei depositi (esisuisse)

Sito internet: www.ceresioinvestors.com

Recapiti telefonici della Banca: +41 (0)91 923 84 22

Indirizzo di posta elettronica: info.bdc@ceresioinvestors.com

Capitale Sociale: CHF 40'000'000. -

La Banca è stata autorizzata dalla Banca d'Italia alla prestazione dei propri servizi bancari in Italia in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 16, co. 4, del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), con delibera 156/2024 del 7 maggio 2024.

CHE COS'È IL PEGNO

Il pegno è un contratto che prevede la consegna di un bene mobile o immobile da parte del debitore al creditore, come garanzia per il pagamento di un debito.

STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA

Con questa garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili o crediti – il garante (cliente debitore o altro soggetto assicura alla Banca (il creditore) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. In particolare, il pegno può avere ad oggetto:

- titoli o strumenti finanziari (azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali);
- denaro;
- il valore degli strumenti finanziari dematerializzati presenti in un determinato deposito/conto titoli di cui il costituente la garanzia sia titolare e/o proprietario o nell'ambito di un servizio di gestione; il pegno di valore presuppone la clausola di rotatività, che consente la sostituzione degli strumenti finanziari presenti sul conto con altri, sempre fino al limite del valore inizialmente stabilito;
- crediti che possono derivare anche da investimenti fiduciari, e quote di fondi comuni di investimento quando le quote del fondo saranno depositate presso la banca depositaria in un certificato cumulativo.

La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono i crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento ("Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" adottato da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e D.Lgs. n. 58/1998).

PRINCIPALI RISCHI

In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno la Banca può escutere la garanzia e, quindi, per esempio, far vendere, con il preavviso pattuito, il bene oggetto del pegno con soddisfazione sul ricavato della vendita fino alla concorrenza del proprio credito, o riscuotere il credito, ritenendo il denaro ricevuto nella misura sufficiente a soddisfare il proprio credito nei confronti del Costituente, restituendo il residuo al Costituente.

Quando un portafoglio è finanziato in tutto o in parte grazie a un credito lombard, si devono prendere in considerazione inoltre i seguenti rischi, sopportati personalmente e direttamente dal Cliente, che possono condurre a delle perdite finanziarie:

- **Rischi connessi all'effetto leva.** L'utilizzo di un credito lombard per finanziare investimenti cambia le caratteristiche di rischio/rendimento del portafoglio. La presenza del credito (c.d. effetto leva) si traduce non solo in maggiori

opportunità di profitto ma anche in maggiori rischi di perdita. In particolare, in situazioni di mercato estreme, il Cliente può conseguire una perdita totale del patrimonio investito in aggiunta agli obblighi di rimborso del credito e degli interessi pattuiti.

- **Rischi connessi alla perdita di valore del pegno.** Se il valore del pegno a copertura del credito scende al di sotto di un certo limite, la Banca può richiedere al Cliente di versare immediatamente ulteriori garanzie (c.d. margin call) o di rimborsare in parte o tutto il credito. Se queste richieste non sono rispettate, il pegno fornito può essere realizzato immediatamente dalla Banca. Questo può avvenire in un momento sfavorevole per il Cliente, comportando rischi di perdita e di liquidità per il Cliente.

CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AL PEGNO

Prospetto delle principali condizioni

Commissioni per acquisizione garanzia	Nessuna
Imposta di bollo: - Canton Ticino - Italia	CHF 10.- o equivalente in divisa del conto Nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente
Spese per comunicazioni agli emittenti	Gratuito

RECESSO, RECLAMI E SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Recesso dall'Atto di pegno

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/constituente.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo all'Ufficio legale della Banca mediante lettera raccomandata da inviarsi all'indirizzo Via della Posta 7, 6901 Lugano, o in via informativa all'indirizzo e-mail legale.bdc@ceresioinvestors.com, o sempre per iscritto mediante consegna dello stesso all'indirizzo della Banca. L'Ufficio legale riscontra la richiesta del Cliente: (i) entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo se il reclamo è relativo ai servizi bancari; (ii) entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del reclamo, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni lavorativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il Cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del reclamo.

Il Cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso al reclamo (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca) ha la facoltà di risolvere in via stragiudiziale la controversia adendo l'Ombudsman delle banche svizzere ovvero, per controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari in Italia, di risolvere in via stragiudiziale la controversia attraverso il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario conformemente alle disposizioni italiane sulla trasparenza bancaria in relazione a tale autorità e secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo regolamento disponibile presso la Banca, oppure disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

PROCEDURA DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE AVANTI ALL'OMBUDSMAN DELLE BANCHE SVIZZERE

Che cosa è l'Ombudsman delle banche svizzere

L'Ombudsman delle banche svizzere è un ente di informazione e di mediazione neutrale e gratuito. Si occupa di reclami presentati da parte di clienti contro una banca con sede in Svizzera.

L'Ombudsman è neutrale. Può informare in modo competente e fungere da mediatore indipendente.

L'Ombudsman non è un tribunale statale, ma promuove la discussione tra le parti e sottopone alle parti contendenti una soluzione di trattativa. Tale soluzione non è vincolante, le parti possono decidere liberamente se accettare la proposta o intraprendere altri passi come, per esempio, adire le vie legali. La procedura di mediazione è offerta ai clienti gratuitamente. L'Ombudsman tratta le richieste con discrezione. Contatta la Banca unicamente con l'accordo del Cliente.

Procedura

Il Cliente deve preventivamente inoltrare il suo reclamo alla Banca, chiedendo una presa di posizione scritta. Se la risposta fornita dalla Banca non dovesse soddisfarlo, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman per telefono o per iscritto. La maggior parte dei clienti chiede per prima consiglio per telefono. La maggior parte delle richieste rivolte all'Ombudsman si risolvono in modo diretto con il chiarimento della situazione e del comportamento tenuto. Per casi più complessi, il Cliente deve inoltrare il suo dossier all'Ombudsman. Nella maggior parte dei casi, l'Ombudsman chiede alla Banca una presa di posizione supplementare, allo scopo di farsi un giudizio possibilmente completo ed obiettivo. Il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman, se può rispondere in modo affermativo alle seguenti domande:

- La mia Banca è in Svizzera?
- Posso far valere un concreto danno?
- Nel mio caso nessuna autorità è già operante?

La richiesta scritta del Cliente deve contenere le seguenti informazioni:

- Esposizione comprensibile dei fatti, del problema e delle lamentele del Cliente.
- Copie (non originali) di documenti importanti (contratti, corrispondenza con la Banca, giustificativi).
- Descrizione esatta delle pretese del Cliente verso la Banca (che cosa vuole ottenere dalla Banca; esposizione dei motivi; nel limite del possibile, la base di calcolo del danno economico).
- L'esplicita dichiarazione del Cliente che la Banca è autorizzata a dare informazioni all'Ombudsman (il format dell'autorizzazione è scaricabile al seguente indirizzo: <https://bankingombudsman.ch/wp-content/uploads/2023/07/Modulo-di-autorizzazione.pdf>)

Per arrivare ad una proposta di soluzione, l'Ombudsman può intraprendere tutto quello che ritiene utile per farsi una libera e propria opinione. A questo scopo può anche chiedere ad una banca atti ed informazioni. L'Ombudsman è competente per mediazione con le banche membri dell'Associazione Svizzera dei banchieri, quindi anche con la Banca.

Si sottolinea che l'Ombudsman non può influenzare le banche in questioni legate alla politica aziendale o dei prezzi. Non può, quindi, sindacare la decisione di rifiuto di un finanziamento o il tariffario per prestazioni di servizi.

Se operano già altre autorità (p.es. tribunale, amministrazione, ufficio d'esecuzione), l'Ombudsman di regola non può più intervenire. È pure possibile che, una mediazione tramite la procedura Ombudsman non è sensata oppure che l'Ombudsman inviti il Cliente di procedere direttamente per le vie legali. L'Ombudsman non dà informazioni legali, di natura generica e non redige perizie. La procedura Ombudsman necessita di regola da uno a due mesi. Casi semplici possono essere trattati in un lasso di tempo inferiore. Con una complessità accresciuta, la procedura può durare anche di più.

L'attivazione della procedura avanti l'Ombudsman non interrompe il corso normale delle scadenze giuridiche (prescrizione ecc.).

Recapiti

Ombudsman delle banche svizzere Bahnhofplatz 9

Casella postale 1818 CH-8021 Zurigo **Telefono** (ore 08.30-11.30):

0041 43 266 14 14 Tedesco/Inglese

0041 21 311 29 83 Francese/Italiano

Internet: <http://www.bankingombudsman.ch/it>

GLOSSARIO	
Gestione Accentrata	Modalità di gestione degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, etc.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili.